

Progetto di legge

**“NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO
SESSUALE O DALL’IDENTITÀ DI GENERE”**

Di iniziativa dei consiglieri

Marcello Saponaro (Verdi), Carlo Monguzzi (Verdi), Luciano Muhlbauer (Prc), Stefano Zamponi (Idv), Giuseppe Civati (Ds), Osvaldo Squassina (Prc), Bebo Storti (Pdc)

Relazione

Il presente progetto di legge si propone di affrontare i problemi posti dalla discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e di proporre soluzioni concrete.

Le istituzioni europee, conscie della vastità e della gravità del tema, si sono più volte espresse perché vengano adottati provvedimenti che favoriscano politiche e comportamenti anti-discriminatori.

Il Parlamento Europeo ha adottato la Raccomandazione 924 (1981) sulle discriminazioni contro gli omosessuali, le risoluzioni del Parlamento europeo n. 1117 del 12 settembre 1989 (diritti dei transessuali), n. A3/0028 dell'8 febbraio 1994 e n. B4/0824 del 17 settembre 1998 (parità di diritti per gli omosessuali nella comunità) e le Raccomandazioni 1470 e 1474 del 2000.

Inoltre le risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea, in particolare quella datata 16 marzo 2000, contengono riferimenti e condanne alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, anche in forza dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che al primo comma recita "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Il Consiglio d'Europa ha varato nel 2000 una Direttiva (2000/78/CE) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Poiché la direttiva e il decreto che la recepisce non sono che un primo passo in avanti rispetto al superamento delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, il presente progetto di legge si propone di introdurre norme più specifiche e politiche di promozione attiva.

Gli ambiti toccati sono il lavoro e la formazione professionale (per garantire le stesse possibilità a ogni cittadino, evitare situazioni di esclusione sociale e promuovere l'acquisizione positiva dell'identità sessuale di ognuno) la sanità e l'assistenza (per garantire la possibilità di scegliere il proprio rappresentante di fronte agli operatori medici in caso di incapacità naturale, per salvaguardare la dignità dell'esistenza anche in caso di patologie invalidanti, per assicurare l'assistenza alle persone durante il percorso di realizzazione della propria identità sessuale o di genere), la comunicazione (per attribuire le funzioni di vigilanza del Comitato Regionale per le Comunicazioni), la cultura, il turismo e il commercio (per favorire eventi culturali aperti ai diversi stili di vita ed evitare atti di discriminazione negli esercizi aperti al pubblico).

Il progetto di legge in questione si può quindi inserire all'interno delle azioni previste dalla "Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)", programma che coinvolge gli Stati membri, ma gli enti locali e regionali, oltre agli organismi che promuovono la parità di trattamento, le parti sociali, le organizzazioni non governative, le università e gli istituti di ricerca, gli uffici statistici nazionali, i media.

PROGETTO DI LEGGE

"NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE"

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Lombardia garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione Lombardia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Sezione I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 2 – Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

1. Gli indirizzi programmatici triennali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) favoriscono l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Le politiche del lavoro disciplinate dalla LR 1/1999 sostengono le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'articolo 10, comma 2 lettera d), della LR 1/1999.

Art. 3 – Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

1. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 4 – Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che

valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 5 – Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, della LR 1/1999, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Sezione II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 6 – Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 7 – Consenso informato ai trattamenti terapeutici

1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.

3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e di darvi attuazione.

4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Art. 8 – Modalità attuative

1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) la forma della dichiarazione;
- b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;
- c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
- d) l'informazione agli utenti;
- e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
- f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.

Art. 9 – Patologie invalidanti

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

- a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
- b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
- c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione domiciliare.

Art. 10 – Compiti delle aziende sanitarie locali in materia di orientamento sessuale e di identità di genere

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della persona rispetto al proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. La Regione promuove l'attivazione dei servizi per costruire percorsi di inserimento sociale e rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro destinando appositi fondi del Piano sanitario regionale al potenziamento qualitativo e quantitativo dei consultori, nonché alla formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali istituiti con la presente legge; allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di informazione e reti di solidarietà tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli standard delle prestazioni e la correttezza etica degli operatori, le ASL stipulano convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere che possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza e non abbiano scopo di lucro.

3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti alla fruizione degli interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

4. Le ASL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle

tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

Art. 11 – Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo 10, destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Art. 12 – Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 9 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), effettuando, in particolare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.

Art. 13 – Accesso

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h), della LR 20/2003, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E COMMERCIALI

Art. 14 – Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.

Art.15 – Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali

1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono

esercitate dai comuni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.